

**CITTA' di BUSTO ARSIZIO**  
**Settore Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI**  
**SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI**

**CITTA' di BUSTO ARSIZIO**  
**Settore Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI  
SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI**

**INDICE**

**PARTE PRIMA – Principi generali**

ART. 1	OGGETTO .....	pag. 3
ART. 2	FINALITA' .....	pag. 3
ART. 3	DESTINATARI E PRIORITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI .....	pag. 3
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	pag. 4
ART. 5	PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA .....	pag. 5
ART. 6	PROCEDURE PER L'ACCESSO AI SERVIZI .....	pag. 6
ART. 7	ESIGIBILITA' .....	pag. 7
ART. 8	PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI .....	pag. 7
ART. 9	PUBBLICIZZAZIONE .....	pag. 7
ART. 10	NORME DI RINVIO .....	pag. 7
ART. 11	ABROGAZIONI .....	pag. 8
ART. 12	ENTRATA IN VIGORE .....	pag. 8

**PARTE SECONDA – Criteri per l'applicazione della normativa relativa all'ISEE per  
l'accesso alle prestazioni sociali**

ART. 13	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE .....	pag. 9
ART. 14	CALCOLO DELL'ISEE .....	pag. 9
ART. 15	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....	pag. 10

**PARTE TERZA – Servizi ed interventi socio-assistenziali**

ART. 16	TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI .....	pag. 11
ART. 17	INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA: .....	pag. 11
	a.1 Titoli sociali:	
	➤ Buono socio-assistenziale	
	➤ Voucher socio-assistenziale	
	a.2 Assistenza economica continuativa o straordinaria	
ART. 18	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: .....	pag. 16
	b.1 Assistenza domiciliare (anziani, disabili, minori) e servizio lavanderia	
	b.2 Pasti a domicilio	
	b.3 Televita	
	b.4 Trasporti a favore di persone in difficoltà	
	b.5 Servizi diurni per disabili :	
	➤ Centro Diurno Disabili	
	➤ Centro socio-educativo per piccoli	
	➤ Servizio di formazione all'autonomia	
	b.6 Centri estivi e soggiorni climatici per minori	
ART. 19	INTEGRAZIONE RETTE: .....	pag. 20
	c.1 Integrazioni rette di frequenza ai Centri diurni per minori	
	c.2 Integrazioni rette di frequenza ai Centri diurni per anziani	
	c.3 Integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali (minori, anziani, disabili, adulti)	
ART. 20	ALTRE INIZIATIVE O SERVIZI: .....	pag. 23
	d.1 Affidamento familiare	
	d.2 Inserimento risocializzante per disabili e inserimento lavorativo per disabili e adulti in condizioni di marginalità sociale	

## **PARTE PRIMA** ***Principi generali***

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina la concessione di servizi ed interventi sociali, assistenziali ed economici a favore di persone residenti nel Comune di Busto Arsizio, riconducibili alle seguenti aree:

- Anziani
- Minori e famiglia
- Disabilità e disagio psichico
- Nuove povertà

Per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **ART. 2 – FINALITA’**

Il presente regolamento, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente, è indirizzato alla costruzione di un sistema locale dei servizi sociali.

L’art. 22 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede che “il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizzi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”.

E’ rivolto pertanto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali e con le organizzazioni del Terzo Settore, le cause di ordine economico e sociale che determinano situazioni di povertà ed emarginazione;
- sostenere la famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- tutelare i soggetti non autosufficienti privi della rete familiare o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere loro, assicurando la fruibilità delle strutture e dei servizi;
- sviluppare la partecipazione, l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, attraverso percorsi e progetti di intervento individualizzati;
- vigilare sulla condizione minorile;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

### **ART. 3 – DESTINATARI**

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione, sono i cittadini residenti nel Comune di Busto Arsizio – secondo quanto stabilito dalla L. 328/00, art. 2 .

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Le richieste di accesso ai benefici economici di cui al presente regolamento verranno soddisfatte in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, con priorità per le domande provenienti dai cittadini in particolare stato di bisogno.

Versa in “stato di bisogno” il soggetto, inteso come persona singola o come nucleo familiare, nei cui confronti sia accertata l’esistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle necessità primarie di tutti i membri del nucleo;

- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare di assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
- c) esistenza di cause o circostanze che possano determinare rischio di emarginazione o di esclusione sociale;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

A parità di situazioni personali, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni e dalla valutazione complessiva della situazione da parte dell'assistente sociale.

#### ART.4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i seguenti interventi e servizi:

<p><b>AREA ANZIANI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assistenza economica-</li> <li>○ Titoli sociali: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Buono socio-assistenziale</li> <li>➢ Voucher socio-assistenziale</li> </ul> </li> <li>○ Integrazione rette per inserimento in strutture diurne o residenziali per anziani</li> <li>○ Servizio di Assistenza Domiciliare</li> <li>○ Servizio Pasti a domicilio</li> <li>○ Servizio lavanderia</li> <li>○ Televita</li> <li>○ Trasporti in favore di persone in difficoltà</li> </ul>	<p><b>AREA FAMIGLIE E MINORI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assistenza economica-</li> <li>○ Titoli sociali: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Buono socio-assistenziale</li> <li>➢ Voucher socio-assistenziale</li> </ul> </li> <li>○ Integrazione rette di inserimento in strutture residenziali</li> <li>○ Integrazione rette di frequenza ai centri diurni</li> <li>○ Affidamento familiare</li> <li>○ Servizio Assistenza Educativa Domiciliare</li> <li>○ Centri estivi e soggiorni climatici</li> <li>○ Trasporti</li> </ul>
<p><b>AREA DISABILITA' e DISAGIO PSICHICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assistenza economica-</li> <li>○ Titoli sociali: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Buono socio-assistenziale</li> <li>➢ Voucher socio-assistenziale</li> </ul> </li> <li>○ Integrazioni rette per inserimento in strutture residenziali</li> <li>○ Servizio di Assistenza Domiciliare (a.s.a/o.s.s.)</li> <li>○ Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare</li> <li>○ Centri diurni per disabili</li> <li>○ Centro socio-educativo per piccoli</li> <li>○ Servizio di formazione all'autonomia</li> <li>○ Inserimenti risocializzanti e lavorativi</li> <li>○ Trasporti in favore di persone in difficoltà</li> <li>○ Servizio pasti</li> </ul>	<p><b>AREA INCLUSIONE SOCIALE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assistenza economica-</li> <li>○ Titoli sociali: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Buono socio-assistenziale</li> <li>➢ Voucher socio-assistenziale</li> </ul> </li> <li>○ Progetti di reinserimento lavorativo per adulti in condizioni di marginalità sociale</li> <li>○ Accoglienza in strutture residenziali</li> <li>○ Trasporti in favore di persone in difficoltà</li> <li>○ Integrazioni rette strutture residenziali</li> <li>○ Servizio di assistenza domiciliare</li> <li>○ Servizio pasti a domicilio</li> <li>○ Televita</li> </ul>

Sono garantite da parte del personale dei servizi sociali, attraverso adeguati strumenti e competenze professionali, attività indirizzate a fornire ai cittadini, informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi socio-assistenziali consentendone un corretto utilizzo.

Il Servizio Sociale, al fine di rispondere in modo più completo ed adeguato alle richieste degli utenti, valorizzerà le diverse risorse, opportunità e servizi che il territorio cittadino presenta, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito del privato sociale.

Ai sensi della L. 328/00, art.22 comma 4 lettera a) il percorso di aiuto alla persona si articolerà come segue:

Segretariato sociale:

- Informazioni al singolo e alla famiglia sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi pubblici e privati
- Consulenza inerente problemi personali, familiari e sociali
- Lettura del bisogno
- Definizione del problema
- Funzione di orientamento
- Accompagnamento nell'attivazione dei successivi percorsi di assistenza
- Raccolta sistematica di dati e informazioni
- Promozione di reti di solidarietà sociale

Servizio sociale professionale:

- Sostegno ed accompagnamento alla persona e definizione dei piani di assistenza individualizzati a favore di anziani, disabili, adulti in condizione di fragilità sociale
- Sostegno alle responsabilità genitoriali e definizione di piani di intervento a favore di minori e famiglie
- Interventi connessi a disposizioni dell'autorità giudiziaria
- Sostegno socio-educativo rivolto alle fasce di disagio sociale
- Rapporti con istituzioni formative ed occupazionali
- Promozione di azioni di prevenzione del disagio sociale
- Attivazione servizi domiciliari
- Attivazione interventi di natura economica

**ART. 5 – PROCEDURE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA (titoli sociali, contributi)**

La procedura per richiedere l'erogazione di forme di assistenza economica (titoli sociali, contributi) si articola nelle seguenti fasi:

1. Colloquio con l'assistente sociale finalizzato ad approfondire la natura del bisogno;
2. Presentazione della domanda sugli appositi stampati, con la quale il richiedente o suo familiare attesta, per sé e per il proprio nucleo familiare, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio economico;
3. Istruzione della pratica a cura degli assistenti sociali, attraverso la raccolta di tutta la documentazione necessaria. L'eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal servizio sociale professionale e l'utente ha a disposizione 30 giorni per produrla. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di intervento richiesto. Entro i primi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il personale del servizio sociale professionale che segue il soggetto e/o il nucleo cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite al domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto di intervento;
4. Valutazione dello stato di bisogno attraverso accertamenti di natura economica ed approfondimenti di carattere sociale, con facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti.  
Verifica delle effettive condizioni economiche del richiedente, anche disposta tramite indagini a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza, ove se ne rilevi la necessità.  
Approfondimento sociale, svolto dalla figura dell'assistente sociale attraverso gli strumenti professionali specifici, teso a verificare la natura del problema ed a concordare con l'utente – ove possibile - un progetto individualizzato di intervento.  
Oltre alla situazione economica, al fine dell'assegnazione di contributi si considerano alcuni indicatori di fragilità quali: la condizione socio-abitativa, la situazione clinica dei componenti del

nucleo, le caratteristiche della rete familiare, la situazione lavorativa dei componenti del nucleo d'appartenenza.

Definizione, attraverso l'utilizzo della debita modulistica, da parte dell'assistente sociale di un Piano d'intervento in cui viene definita l'entità del contributo, la durata dell'intervento, le modalità di erogazione...

5. Valutazione della richiesta da parte di un Gruppo Tecnico nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei limiti stabiliti dal presente regolamento per l'accesso ai singoli interventi.

L'erogazione di contributi economici è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio comunale e delle risorse finanziarie assegnate.

6. Comunicazione relativa all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, effettuata al richiedente da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo l'esistenza di diverse disposizioni o la sospensione del termine per ulteriori accertamenti.
7. Effettuazione di periodiche verifiche da parte degli assistenti sociali sulla persistenza delle condizioni di base che hanno determinato l'attuazione degli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

Il Gruppo Tecnico di cui al punto 5. è presieduto dal Dirigente dei Servizi Sociali, o altro operatore eventualmente delegato, ed è composto da due assistenti sociali e da un operatore amministrativo con funzioni di segretario.

Agli incontri del Gruppo Tecnico vengono invitati gli assistenti sociali che hanno curato l'istruttoria. Il Gruppo Tecnico si riunisce, di norma, una volta al mese.

Dell'esito degli incontri del Gruppo Tecnico viene redatto un verbale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare o degli Enti beneficiari eventualmente individuati.

## **ART. 6 – PROCEDURE PER L'ACCESSO A INTERVENTI E SERVIZI**

La procedura per richiedere l'accesso agli interventi ed ai servizi di cui al presente regolamento si articola nelle seguenti fasi:

1. Richiesta di erogazione dell'intervento/servizio da parte dell'interessato, di un familiare o segnalazione della situazione da parte di terzi (volontario, medico curante...) attraverso un colloquio con l'assistente sociale finalizzato ad approfondire la natura del bisogno;
2. Presentazione della documentazione socio-economica richiesta per l'attivazione dell'intervento/servizio;
3. Istruzione della pratica a cura dell'assistente sociale, attraverso la raccolta di tutta la documentazione necessaria. L'eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal servizio sociale professionale e l'utente ha a disposizione 30 giorni per produrla. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di intervento richiesto. Entro i primi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il personale del servizio sociale professionale che segue il soggetto e/o il nucleo cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite al domicilio, redige una relazione di valutazione corredata da un progetto di intervento;
4. Valutazione dello stato di bisogno attraverso accertamenti di natura economica ed approfondimenti di carattere sociale, con facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti.

Verifica delle effettive condizioni economiche del richiedente, disposta anche tramite indagini a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza, ove se ne rilevi la necessità. Approfondimento sociale, svolto dalla figura dell'assistente sociale attraverso gli strumenti professionali specifici, teso a verificare la natura del problema ed a concordare con l'utente un progetto individualizzato di intervento;

5. Comunicazione relativa all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, effettuata al richiedente da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollo della domanda, salvo l'esistenza di diverse disposizioni o la sospensione del termine per ulteriori accertamenti.
6. Effettuazione di periodici controlli sulla persistenza delle condizioni di base che hanno determinato l'attuazione degli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

#### **ART. 7 – ESIGIBILITA'**

Le richieste ritenute ammissibili a fruire degli interventi e dei servizi di cui al precedente art. 4 vengono evase compatibilmente con le risorse economiche disponibili in bilancio.

Tale circostanza può rendere necessaria la costituzione di liste di attesa, redatte secondo i seguenti criteri:

- condizione economica del richiedente e/o
- intensità del bisogno assistenziale.

#### **ART. 8 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI**

Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti al costo dei servizi, in modo conforme alle loro possibilità. I criteri generali di tale partecipazione sono definiti nella parte terza che disciplina i singoli servizi.

Sulla base dei criteri generali, la puntuale definizione dei criteri, delle tariffe, delle quote di compartecipazione al costo dei servizi ed il tetto di reddito per l'accesso ai servizi, in conformità alla normativa vigente, è individuata annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

Casi particolari, aventi carattere di eccezionalità e/o urgenza, in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio Sociale competente in funzione di progetti di intervento personalizzati.

Al fine della definizione della situazione economica di un individuo o di un nucleo familiare si applica la normativa relativa all'ISEE, così come definito nella Parte Seconda del presente Regolamento. Per individuare i casi di esenzione si applica il Minimo Economico Vitale (MEV) così come disciplinato dall'articolo 16.

#### **ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE**

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Le tipologie degli interventi, le modalità e i tempi per la concessione di benefici economici e dei servizi potranno inoltre essere pubblicizzati attraverso forme mirate di informazione ai cittadini, quali comunicati stampa su notiziari comunali, sito internet comunale e stampa locale.

#### **ART. 10 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Si applica inoltre il principio del rinvio integrativo rispetto a tutti i regolamenti comunali o atti aventi natura regolamentare relativamente alle disposizioni del presente regolamento, che assume il requisito di normativa quadro in materia sociale.

## **ART. 11 – ABROGAZIONI**

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicati.

## **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione. La parte terza del Regolamento, relativa alla compartecipazione ai costi da parte dell'utenza, entrerà in vigore in seguito all'approvazione della Giunta Comunale delle tariffe e delle fasce di agevolazione determinate sulla base dei criteri generali indicati dal presente articolato.

## PARTE SECONDA

### ***Criteria per l'applicazione della normativa relativa all'ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali***

#### **ART. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE**

Al fine dell'individuazione della situazione socio-economica del nucleo familiare che richieda l'erogazione di servizi, prestazioni o interventi economici si applica la normativa relativa all' "Indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE).

I servizi e gli interventi oggetto del presente regolamento sono pertanto assoggettati a quanto previsto dalle seguenti normative, con le quali si individuano le modalità di erogazione di prestazioni sociali agevolate:

- D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000
- Dpcm. n.. 221 del 7 maggio 1999, così come modificato dal Dpcm. N. 242 del 4 aprile 2001 e dal Dpcm. del 18 maggio 2001.

L'ISEE, cioè l'"Indicatore della situazione economica equivalente", è utilizzato come criterio di selettività per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate; esamina la condizione patrimoniale della famiglia, considerando il peso effettivo dell'ampiezza del nucleo familiare.

L'art 1, primo comma del Dpcm. 221/1999 prevede che : "le disposizioni del Dlgs. 109/98 si applicano (...), ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori.

Sono pertanto interessati all'applicazione dell'ISEE in particolare i seguenti interventi e servizi:

- Assistenza economica continuativa o straordinaria
- Titoli sociali
- Assistenza domiciliare
- Servizio pasti
- Televita
- Servizio trasporto
- Servizi diurni per disabili
- Centri estivi e soggiorni climatici per minori
- Integrazioni rette di frequenza ai Centri dopo-scolastici per minori
- Integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali (minori,anziani, disabili)

Le soglie ISEE per la concessione delle agevolazioni tariffarie, nonché la misura della compartecipazione al costo dei servizi sono determinate nel documento "Servizi a domanda individuale" approvato annualmente dalla Giunta Comunale, a cui si rinvia, ove per ogni singolo servizio o prestazione sono stabiliti i livelli della situazione economica equivalente al di sotto della quale poter accedere alle agevolazioni e la quota percentuale di compartecipazione.

#### **ART. 14 - CALCOLO DELL' ISEE**

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare, calcolati secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata, e applicando gli eventuali fattori correttivi di cui alla tabella seguente.

L' ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/98.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di un nucleo familiare si ottiene dunque dividendo la situazione economica familiare per i parametri correlati al numero dei componenti il nucleo familiare, così come riportato nella tabella sottostante in base a quanto previsto dalla normativa vigente:

<b>Componenti il nucleo familiare</b>	<b>Indici parametrici</b>
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35
Maggiorazione in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore	+ 0,20
Maggiorazione relativa ad ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e d'impresa per almeno sei mesi nel periodo a cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva	+ 0,20
Maggiorazione per i nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che abbia svolto attività di lavoro e d'impresa per almeno sei mesi nel periodo a cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva	+ 0,20

La definizione di "nucleo familiare" è quella prevista dall'art. 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.

Ad integrazione di quanto dichiarato nella certificazione ISEE, è facoltà dell'Ente - nell'ambito dell'istruzione della pratica o di successivi controlli - richiedere ulteriori informazioni, documenti ed altri indicatori della capacità contributiva ritenuti particolarmente significativi.

#### **ART. 15 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

Per la compilazione della dichiarazione ed il rilascio dell'attestazione ISEE il cittadino che intende richiedere prestazioni sociali agevolate o contributi economici deve rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che svolgono tale servizio senza oneri per il richiedente.

Presso l'Ufficio Servizi Sociali è disponibile l'elenco dei CAF convenzionati.

La procedura per ottenere l'attestazione relativa all'ISEE del nucleo familiare è la seguente:

1. Il richiedente deve presentare al CAF una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, compilando lo schema del modello ministeriale.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
4. La "dichiarazione sostitutiva unica" ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Sono previsti controlli, diretti e indiretti, anche a campione, da parte dell'Amministrazione Comunale per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DSU). L'Amministrazione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Possono essere eseguiti controlli nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge agli alimenti e del loro nucleo familiare, diretti ad accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle ambasciate e consolati, del Tribunale competente per territorio e materia e di qualunque altro ente certificante.

Nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste all'utente informazioni e documentazioni aggiuntive.

Potranno altresì essere eseguiti accertamenti anche tramite la Polizia Municipale del Comune di Busto Arsizio e/o la Guardia di Finanza.

Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e/o penali nei confronti dei dichiaranti.

Qualora il cittadino non fornisca i chiarimenti e la documentazione richiesti non si concederà la prestazione agevolata.

## PARTE TERZA

### *Servizi ed interventi socio-assistenziali*

#### ART. 16 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI/SERVIZI E MINIMO ECONOMICO VITALE

**a) Interventi di assistenza economica:**

- a.1 Titoli sociali:
- Buono socio-assistenziale
  - Voucher socio-assistenziale
- a.2 Assistenza economica continuativa o straordinaria

**b) Servizi socio-assistenziali:**

- b.1 Assistenza domiciliare  
e servizio lavanderia
- b.2 Pasti a domicilio
- b.3 Televita
- b.4 Trasporti a favore di persone in difficoltà
- b.5 Servizi diurni per disabili :
- Centro Diurno Disabili
  - Centro socio-educativo per piccoli
  - Servizio di formazione all'autonomia
- b.6 Centri estivi e soggiorni climatici per minori
- c.1 Integrazioni rette di frequenza ai Centri diurni per minori
- c.2 Integrazioni rette di frequenza ai Centri diurni per anziani
- c.3 Integrazioni rette di ricovero in strutture residenziali (minori, anziani, disabili)

**c) Altre iniziative o servizi:**

- d.1 Affidamento familiare
- d.2 Inserimento risocializzante per persone disabili, inserimento lavorativo per disabili e adulti in condizioni di marginalità sociale.

Nel definire il grado di compartecipazione al costo dei servizi da parte dei beneficiari viene individuato un valore economico detto “**minimo vitale**” al di sotto del quale non viene richiesta alcuna integrazione a carico dell'utente e della sua famiglia e pertanto il costo del servizio è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Per “minimo economico vitale” si intende una soglia di reddito minimo necessario a garantire uno standard di vita dignitoso, mediante il soddisfacimento di un insieme di bisogni ritenuti essenziali (alimentazione, alloggio, vestiario, salute, igiene, vita di relazione).

Il calcolo del minimo vitale viene effettuato considerando il netto mensile e detraendo dalle varie entrate le seguenti spese:

- canone di locazione o eventuale rata mutuo fino ad un massimo di € 500,00 mensili;
- spese di riscaldamento (media mensile determinata in base al costo annuo);
- spese relative alle utenze domestiche,

da tale calcolo vengono inoltre escluse le entrate derivanti da assegno di accompagnamento corrisposto a portatori di handicap poiché erogato per motivazioni diverse dalla sussistenza.

Effettuate le detrazioni sopra indicate il minimo economico vitale per una persona singola viene individuato in € 427,58 (valore 2006 pari all'importo della pensione INPS integrata al trattamento minimo). Tale importo, in relazione alla diversa composizione del nucleo familiare, viene moltiplicato per i seguenti indicatori:

1 componente	100
2 componenti	165

3 componenti	212
4 componenti	253
5 componenti	295
6 componenti	334
7 componenti	373

Il valore del minimo economico vitale viene modificato annualmente sulla base dell'aggiornamento della pensione minima effettuato dall'INPS.

## ART. 17 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

### Principi generali

Gli interventi di assistenza economica sono parte di un processo di aiuto multidimensionale e si propongono le seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con altri Enti e Servizi, le cause di ordine economico che provocano situazioni di emarginazione e disagio sociale;
- garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza, sviluppando nel contempo l'autonomia e l'autosufficienza delle persone;
- richiamare i parenti aventi obbligo ad intervenire nella corresponsione degli alimenti (art. 433 del Codice Civile)

Al fine di garantire che il contributo economico sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di bisogno, la liquidazione può essere effettuata a persona diversa dal richiedente o direttamente a favore dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità del bilancio comunale.

### **A.1 – TITOLI SOCIALI**

- **Riferimento normativo:**

- Legge N. 328 dell'8 novembre 2000, art. 1- "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali";
- DGR dell'11 novembre 2001 n. VII/7069 e successive circolari esplicative

- **Caratteristiche:**

I Titoli sociali si suddividono in due tipologie:

- Buono socio-assistenziale
- Voucher socio-assistenziale

e sono finalizzati a sostenere il soddisfacimento di bisogni di tipo sociale a favore di cittadini appartenenti a categorie fragili e hanno l'obiettivo di mantenere tali a soggetti al domicilio.

Vengono proposti ed utilizzati nell'ambito di un progetto personalizzato, elaborato dal Servizio Sociale insieme al destinatario, valutando le caratteristiche del soggetto e del contesto familiare, la tipologia del bisogno, l'integrazione con altri servizi, la disponibilità e la qualità delle risorse.

Il Servizio Sociale determina il tipo di Titolo Sociale più funzionale, tenendo conto della tipologia delle prestazioni necessarie per l'attuazione del progetto di assistenza, cura, integrazione sociale della persona.

## **BUONO SOCIO-ASSISTENZIALE:**

### • **Definizione:**

il buono sociale è un titolo per mezzo del quale si riconosce e sostiene prioritariamente l'impegno diretto dei familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire in maniera temporanea e/o continuativa un proprio congiunto in condizione di fragilità sociale.

Il buono sociale, inoltre, può essere orientato a sostenere altri bisogni di soggetti in condizioni di fragilità attraverso interventi quali, a titolo esemplificativo:

- cura e assistenza generica per il mantenimento a domicilio di anziani, disabili, adulti non autosufficienti, minori;
- soddisfacimento di necessità primarie;
- disponibilità di materiale e strumenti indispensabili all'educazione, all'istruzione, alla vita sociale, alla promozione del benessere ed alla salute;
- sostegno economico a donne in stato di gravidanza;
- cura e accudimento dei nuovi nati (fascia 0-3 anni) da parte di famiglie in condizione di fragilità economica, sociale, psicologica, con particolare riferimento ai bambini disabili – ex L. 289/2002

Il buono sociale è di norma erogato per soddisfare i bisogni assistenziali del soggetto, nell'ambito di progetti individualizzati definiti con il Servizio Sociale professionale del Comune.

Detto buono potrà comunque integrare eventuali interventi, servizi o prestazioni già in atto, qualora questi risultino insufficienti a soddisfare il bisogno, nella misura prevista dal progetto individualizzato di intervento.

### • **Destinatari:**

Ai sensi della vigente legislazione destinatari degli interventi sono i cittadini residenti nel Comune di Busto Arsizio– secondo quanto stabilito dalla L. 328/00, art. 2 .

I buoni sociali vengono erogati in relazione a quattro aree così individuate:

- anziani
- famiglie e minori
- disabili e disagio psichico
- nuove povertà.

### • **Requisiti di accesso:**

- Soggetti residenti non ricoverati in strutture residenziali.
- Valore ISEE, calcolato come previsto dalla normativa vigente, non superiore a euro 10.000,00.

Tale valore può essere ridefinito e/o aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

### • **Progetti di accompagnamento e assistenza:**

il servizio sociale comunale formula un progetto di accompagnamento e di assistenza che deve prevedere:

- l'entità del buono, la durata del contratto;
- le modalità di utilizzo del buono e gli impegni che i soggetti interessati al progetto di accompagnamento e assistenza si assumono;
- le modalità di verifica da parte del servizio sociale comunale;
- le condizioni di risoluzione e di decadenza del contratto.

• **Modalità di assegnazione:** secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

• **Entità del contributo:** il buono sarà definito in base all'entità del bisogno socio-economico ed assistenziale, secondo quanto evidenziato nel progetto di accompagnamento e assistenza.

### • **Decorrenza e durata:**

Il buono sociale ha di norma la durata prevista dal progetto e comunque al massimo dodici mesi, rinnovabili previo inoltre di nuova richiesta e relativo provvedimento.

### • **Interruzione della prestazione:**

La prestazione potrà essere interrotta dall'Amministrazione Comunale anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno;
- acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;

- mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- perdita dei requisiti;
- utilizzo improprio delle risorse assegnate.

L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con lettera raccomandata all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente, essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.

Nei casi di particolare disagio, fragilità, gravità o urgenza, sempre con le modalità definite dall'articolo 5, l'intervento può essere erogato indipendentemente dai requisiti di accesso sulla base della relazione dell'assistente sociale.

### **VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALE**

Il "Voucher socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di agenzie o personale professionalmente specializzati ed allo scopo accreditati .

Le modalità di accreditamento di soggetti e agenzie specializzati per l'erogazione di servizi e prestazioni sociali saranno definite in un apposito documento di disciplina dell'accREDITAMENTO.

I requisiti per l'accesso al voucher, l'entità - in relazione ai servizi erogabili ed ai redditi di riferimento - nonché la durata e le modalità attuative, saranno definiti successivamente con apposito provvedimento, nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento. Di norma i requisiti di accesso e la compartecipazione al costo di servizi accreditati segue la medesima disciplina dei servizi erogati direttamente o tramite appalto da parte dell'amministrazione comunale.

## **A.2 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA O STRAORDINARIA**

- **Definizione:** è un intervento rivolto a persone singole o nuclei familiari il cui reddito risulti non sufficiente a far fronte alle esigenze primarie della vita quotidiana, che non abbiano parenti tenuti agli alimenti che dispongono di risorse finanziarie congrue o qualora particolari problematiche relazionali impediscano un sostegno adeguato da parte di questi ultimi.  
In coerenza con l'impostazione della L. 328/2000, gli interventi di aiuto economico più rilevanti assumono la forma del buono sociale; la forma di contributo generico resta attuale per gli interventi estemporanei o di modesto significato progettuale.
- **Destinatari:**  
I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione, sono i cittadini residenti nel Comune di Busto Arsizio – secondo quanto stabilito dalla L. 328/00, art. 2 .
- **Requisiti:**  
Valore ISEE, calcolato come previsto dalla normativa vigente, non superiore a **euro 7.500,00**.  
Tale valore può essere ridefinito e/o aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
- **Modalità di assegnazione:** secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento
- **Entità del contributo:** viene stabilita dal Servizio Sociale in sede di valutazione dell'istanza ed è commisurata alla situazione complessiva del richiedente ed alle disponibilità di bilancio.
- **Decorrenza e durata:** il contributo decorre dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito economico stabilito nei precedenti articoli.  
Il contributo può essere erogato:
  - "una tantum", a copertura di emergenze relative a bisogni fondamentali;
  - in modo continuativo, per un periodo massimo di 12 mesi; è rinnovabile previo inoltrare di nuova richiesta e relativo provvedimento.

Nei casi di particolare disagio, fragilità, gravità o urgenza, sempre con le modalità definite dall'articolo 5, l'intervento può essere erogato indipendentemente dai requisiti di accesso sulla base della relazione dell'assistente sociale.

## ART. 18 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

### B.1 – ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è destinato solo ai residenti e si articola nelle seguenti attività:

- A. Servizio socio-assistenziale
- B. Servizio di supporto educativo

**A) Servizio socio-assistenziale**, è erogato al domicilio di persone anziane, disabili o adulti in difficoltà per favorire la permanenza nel normale ambiente di vita e di relazione, attraverso le seguenti prestazioni:

- Aiuto nell'assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione...), incluse prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione qualora siano complementari alle attività assistenziali, con esclusione delle prestazioni infermieristiche
- Aiuto nella gestione dell'ambiente domestico (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, riordino del letto e della stanza, preparazione dei pasti e acquisti...)
- Accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche e necessità analoghe qualora siano complementari all'attività assistenziale

E' inoltre attivo un servizio di lavanderia e stireria della biancheria e del vestiario personale.

Qualora si renda necessaria la costituzione di una lista di attesa verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- Persone prive di rete familiare o con rete parentale inadeguata
- Persone con situazione sanitaria e socio-economica fragile
- Persone in condizione di emarginazione o di isolamento psicologico
- Persone segnalate dai servizi territoriali inserite in un progetto di assistenza individualizzata.

**B) Servizio di supporto educativo**, erogato a favore di nuclei familiari con minori o con soggetti disabili per sostenere e rafforzare le capacità e le funzioni genitoriali, favorire la comunicazione e le relazioni intrafamiliari, attuare percorsi educativi in situazioni di disagio sociale o multiproblematicità della famiglia, attraverso le seguenti prestazioni:

- Supporto educativo, secondo le modalità dettagliate nei progetti individuali
- Sostegno nella quotidianità per garantire l'accudimento e la cura, anche nei casi di temporanea impossibilità dei familiari ad assicurare tali funzioni

#### **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Per determinare la quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza si utilizzano gli indicatori ISEE e MEV.

- Per utenti con reddito inferiore al minimo vitale e per le famiglie con minori sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria i servizi saranno erogati a titolo gratuito;
- Per utenti con valore ISEE superiore a € 20.000,00 i servizi saranno erogati con addebito del costo del servizio.

Nei casi di accertato disagio sociale documentato e motivato mediante relazione dell'Assistente Sociale, potrà essere applicato un abbuono superiore rispetto a quello determinato dalla fascia ISEE di appartenenza.

Il costo del servizio, le tariffe e le relative fasce di agevolazione in base all'ISEE del nucleo familiare sono definite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

--

## **B.2 – PASTI A DOMICILIO**

Il servizio è finalizzato a garantire la consegna di un pasto completo presso il domicilio della persona ed è attivo anche nei giorni festivi.

**Requisiti di accesso:** residenza sul territorio di Busto Arsizio

Tale servizio si rivolge particolarmente a:

- persone adulte o anziane con limitata autonomia personale, anche transitoria, che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione.

### **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Per determinare la quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell'utenza si utilizzano gli indicatori ISEE e MEV.

- Per utenti con reddito inferiore al minimo vitale è richiesta una compartecipazione minima pari ad € 0,50 a pasto;
- Per utenti con valore ISEE superiore a € 12.000,00 il servizio sarà erogato con addebito della quota intera.

Il costo del servizio, le tariffe e le relative fasce di agevolazione in base all'ISEE del nucleo familiare sono definite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

## **B.3–TELEVITA**

E' un servizio rivolto principalmente ad anziani e persone a rischio sanitario che vivono soli, per offrire condizioni di maggior sicurezza e tranquillità attraverso un sistema di telecomunicazione in grado di effettuare interventi di prevenzione e controllo, nonché di soccorso in caso di emergenza.

Si attua mediante l'installazione sul telefono dell'interessato di un dispositivo: attraverso un piccolo apparecchio che la persona porta sempre con sé, è possibile comunicare 24 ore su 24 con una centrale operativa, che in caso di necessità attiva tempestivamente l'intervento più idoneo.

Il personale della centrale operativa si occupa di:


- offrire un soccorso immediato
- fornire informazioni sui servizi in particolare nell'ambito socio-sanitario
- effettuare prestazioni di telefonia sociale

**Requisiti di accesso:** residenza, ISEE non superiore ad € 10.000,00

### **• Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Il servizio sarà concesso con oneri a totale carico del Comune, previo accertamento da parte dell'assistente sociale delle condizioni sanitarie e valutazione della situazione sociale del richiedente.

Il parametro ISEE può essere modificato e/o aggiornato annualmente con provvedimento di Giunta Comunale.



#### **B.4– TRASPORTI A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'**

Il servizio trasporto viene effettuato a favore di soggetti fragili (con particolare riferimento ad anziani, minori, disabili) che necessitano di prestazioni di carattere educativo, assistenziale, sanitario, con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente o con mezzi pubblici le strutture specialistiche presenti sia sul territorio cittadino che fuori Comune.

Il servizio viene svolto anche attraverso la collaborazione con Enti che – secondo le modalità fissate in apposite convenzioni - si rendono disponibili ad effettuare i trasporti sociali personalizzati con propri mezzi dotati di autista.

**Requisiti di accesso:** al servizio di trasporto si accede mediante progetto concordato con l'Assistente Sociale di riferimento.

- **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Il costo del servizio, le tariffe e le relative fasce di agevolazione in base all'ISEE del nucleo familiare sono definite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

#### **B.5 – SERVIZI DIURNI PER DISABILI:**

- Centro diurno per persone disabili
- Centro socio-educativo per piccoli
- Servizio di formazione all'autonomia

Il **centro diurno** per disabili ed il **centro socio-educativo per piccoli** sono strutture che accolgono soggetti con notevoli compromissioni dell'autonomia . Vi si svolgono attività educative, riabilitative e di socializzazione finalizzate allo sviluppo di abilità di base, autonomia, capacità relazionali utili a promuovere una condizione di benessere.

Il **servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.)** ha l'obiettivo di far acquisire a persone disabili con discrete capacità relazionali, comunicative e adattive, autostima, maggiori autonomie ed abilità utili per l'integrazione sociale.

**CDD – Requisiti di accesso:** residenza sul territorio regionale, compromissione psico - fisica certificata, età superiore agli anni 18

**CSE piccoli – Requisiti di accesso:** residenza sul territorio provinciale, compromissione psico - fisica certificata, età inferiore agli anni 18

**SFA – Requisiti di accesso:** residenza sul territorio comunale compromissione psico - fisica certificata, età superiore agli anni 18

L'accesso alle strutture viene sempre effettuato sulla base di un progetto individuale elaborato dall'Assistente Sociale di riferimento.

- **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Per il CSE piccoli per i residenti il servizio è gratuito, per i non residenti è previsto il pagamento della retta intera.

CDD: per i non residenti è previsto il pagamento della retta intera. Per i residenti il servizio è gratuito al di sotto del MEV, la fascia massima viene pagata da coloro che hanno un ISEE superiore ad € 12.000,00.

SFA: il servizio è gratuito al di sotto del MEV, la fascia massima viene pagata da coloro che hanno un ISEE superiore ad € 12.000,00.

Il costo del servizio, le tariffe e le relative fasce di agevolazione in base all'ISEE del nucleo familiare sono definite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

## ***B.6 – CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI***

- Il **centro estivo** è un servizio organizzato per accogliere i minori nel corso dell'intera giornata, fornendo un supporto ludico-educativo alle famiglie e offrendo opportunità di aggregazione e socializzazione.
- I **soggiorni climatici** propongono la permanenza dei minori in località marine o montane, educandoli alla vita in comunità. Durante il soggiorno i bambini sono affidati alle cure di personale qualificato, che provvede all'organizzazione del tempo libero ed all'accudimento nelle ore diurne e notturne.

Tali servizi vengono svolti anche attraverso la collaborazione con Enti e associazioni – secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

- **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza:**

Il costo del servizio, le tariffe e le relative fasce di agevolazione in base all'ISEE del nucleo familiare sono definite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe dei "Servizi a domanda individuale".

## ART. 19 - INTEGRAZIONE RETTE

### **C.1- INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER MINORI**

I centri diurni erogano un servizio di sostegno educativo ed assistenziale rivolto a minori le cui famiglie sono in difficoltà nel garantire continuità di cura e di aiuto.

Viene offerta assistenza allo studio ed all'esecuzione dei compiti, si svolgono attività educative e ricreative, in un ambiente atto a creare rapporti affettivi e relazioni sociali personalizzate, al fine di promuovere una più adeguata integrazione ed un adattamento del minore al proprio contesto di vita.

Tali servizi consentono il rientro quotidiano dei minori nell'ambito di appartenenza, essendo realizzati con modalità che prevedono un'accoglienza limitata alle ore diurne.

**Requisiti di accesso:** minori con decreto; minori con progetto di presa in carico da parte dell'equipe tutela minori o di servizi territoriali, minori appartenenti a nuclei monogenitoriali.

L'accoglienza dei minori in orario dopo-scolastico viene effettuata da:

- centri gestiti da Parrocchie del territorio cittadino
- centri educativi diurni gestiti da Enti del privato sociale

#### • **Costo del servizio e criteri per la determinazione della quota a carico dell'utenza e del Comune**

- a) Per i minori con prescrizioni da parte dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione Comunale provvede, di norma, alla copertura totale della retta di frequenza.
- b) Negli altri casi, l'integrazione della retta da parte del Comune potrà essere graduata purchè la certificazione ISEE del nucleo familiare sia inferiore a € **12.000,00** (tale valore potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale.)

La misura della compartecipazione da parte delle famiglie al pagamento del costo dei servizi per le situazioni di cui al punto b) viene definita dall'assistente sociale in base a valutazioni di ordine socio-economico ed educativo, adottando il principio della proporzionalità della quota rispetto all'ISEE del nucleo interessato.

### **C.2- INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI**

I Centri diurni si rivolgono a persone anziane le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali non è opportuno il ricovero in una struttura residenziale.

La frequenza al Centro diurno si pone quindi nell'ambito di un progetto complessivo di intervento, teso al mantenimento della persona al proprio domicilio.

- **Costo del servizio e criteri per la determinazione della quota a carico dell'utenza e del Comune**

L'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'interessato o di un familiare, concorre di norma al pagamento o integrazione della retta di frequenza ai Centri diurni per anziani purchè la certificazione ISEE del nucleo familiare sia inferiore a € 12.000,00 (tale valore potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale.)

- La quota di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà definita dall'équipe sociale-area anziani e graduata tenendo conto, in particolare:
  - dell'entità della somma da integrare;
  - della situazione socio-economica e familiare del richiedenteSarà adottato il principio della proporzionalità della quota da integrare rispetto all'ISEE del nucleo familiare.

### **C.3 – INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI (minori, anziani, disabili, adulti in condizione di fragilità sociale)**

A favore di minori, anziani, disabili e adulti in condizione di fragilità sociale, i quali vengano a trovarsi nell'impossibilità di permanere nella propria famiglia e necessitino quindi di un inserimento in strutture residenziali, il Comune può assumere l'impegno del pagamento totale o parziale delle rette di ricovero.

L'integrazione della retta di ricovero è un intervento a carattere continuativo, sottoposto a revisione annuale. Si attua mediante liquidazione dell'importo direttamente all'ente gestore della struttura.

#### **Area minori:**

L'intervento è previsto a favore di minori con prescrizioni da parte dell'autorità giudiziaria, oppure di minori per i quali l'opportunità di inserimento nelle suddette strutture sia ravvisata da parte dell'Ufficio Servizi Sociali in presenza di particolari condizioni di disagio e problematicità, previa redazione di relazione sociale in merito.

Nel primo caso, l'Amministrazione Comunale provvede alla copertura totale della retta; nel secondo caso per i genitori permane l'obbligo del mantenimento e pertanto essi sono tenuti a concorrere al pagamento della retta prevista dalla struttura in misura definita dall'assistente sociale in base a valutazioni di ordine socio-economico ed educativo.

#### **Area anziani, disabili e adulti in condizioni di fragilità sociale:**

L'inserimento in strutture residenziali è effettuato in favore di soggetti anziani, disabili e adulti in situazione di grave problematicità familiare o che non siano in grado di provvedere autonomamente a se stessi, d'intesa con l'assistente sociale.

L'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'interessato, di un familiare o del legale rappresentante, concorre di norma al pagamento o integrazione della retta di inserimento in strutture residenziali ricorrendo le seguenti condizioni:

- a) reddito dell'interessato e del nucleo familiare non sufficiente alla copertura della retta di ricovero;
- b) assenza di patrimonio immobiliare oltre la eventuale casa di abitazione, occupata da congiunti obbligati agli alimenti (la vendita di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell'ultimo biennio sono equiparate ai fini dell'integrazione della retta al possesso del patrimonio);
- c) patrimonio mobiliare del soggetto interessato non superiore ad € 5.000 (tale valore potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale).

Nelle procedure d'urgenza è possibile prevedere l'integrazione della retta per un periodo di mesi sei, nelle more della messa in vendita dell'immobile.

- **Costo del servizio e criteri per la determinazione della quota a carico del Comune**

L'Amministrazione Comunale interviene a titolo di sussidiarietà ad integrare le risorse dell'interessato, al quale compete provvedere al pagamento della retta in via prioritaria.

Pertanto l'interessato verserà il proprio reddito personale comprensivo di eventuali emolumenti non fiscalmente imponibili (a titolo esemplificativo: tredicesima mensilità, assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, rendita INAIL, rendita derivante da usufrutto...) alla struttura che lo ospita o all'Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni e le valutazioni ritenute più opportune nel singolo caso.

Previa valutazione dell'assistente sociale può essere assicurata la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali, definita in relazione alle specifiche necessità del soggetto.

Per la quota di costo non coperta dal reddito individuale dell'utente vengono chiamati a concorrere i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. i quali dovranno presentare il modello ISEE o eventualmente la dichiarazione dei redditi.

Questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio. Detti soggetti vengono informati dell'obbligo alimentare e della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno predisposto dal servizio sociale.

Nel caso di ricovero urgente del cittadino privo di mezzi, lo stesso è disposto ugualmente e l'Amministrazione Comunale si attiva in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza dell'utente, riservandosi ogni possibile procedura legale confronti degli obbligati agli alimenti economicamente capaci ma inadempienti, per il recupero di quanto erogato.

Il Comune può procedere per far nominare dalla competente autorità giudiziaria un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti.

Pertanto:

- La quota di retta non coperta dal reddito individuale dell'utente potrà di norma essere integrata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
  - **valore ISEE medio del coniuge e dei figli inferiore ad euro 12.000,00** (tale valore potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale);
  - in assenza dei parenti di cui al punto precedente, **valore ISEE medio di fratelli/sorelle inferiore ad euro 18.000,00** (tale valore potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale)
- La quota di integrazione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà definita dall'équipe sociale (dell'area anziani, disabili o nuove povertà) e graduata tenendo conto, in particolare:
  - dell'entità della somma da integrare, al netto dei redditi del soggetto;
  - della situazione socio-economica complessiva dei parenti;
  - della pregnanza del vincolo di parentela e del legame affettivo e relazionale.Sarà adottato il principio della proporzionalità della quota da integrare rispetto all'ISEE del nucleo familiare.

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa sui beni (beni mobili, immobili, donazioni, rendite a qualunque titolo) che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero e sugli eredi, fino alla concorrenza delle somme versate a titolo di integrazione retta.

Sono da considerarsi beni anche gli arretrati dell'indennità di accompagnamento.

## ART. 20 - ALTRE INIZIATIVE O SERVIZI

### **D.1 – AFFIDO ETEROFAMILIARE**

L'affido familiare- disciplinato dalla Legge 184/83 e 149/2001 - offre a minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed evolutivi, la possibilità di accoglienza da parte di persone singole o famiglie adeguatamente formate e preparate, per un periodo di tempo sufficiente a consentire il superamento della condizione di difficoltà del nucleo familiare d'origine.

L'affido familiare è disposto dai Servizi Sociali Comunali ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare nel caso via sia il consenso dei genitori, mentre è disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora manchi tale assenso.

- La famiglia affidataria beneficia di un contributo mensile erogato a titolo di rimborso spese, indipendentemente dalla condizione economica della stessa, attualmente pari a **euro 315,00 mensili**. Tale valore è adeguato annualmente agli indici Istat e può inoltre essere rivalutato e/o aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.
- Previa relazione motivata dell'assistente sociale tale contributo può essere aumentato, a fronte di spese di tipo sanitario o in situazioni che richiedano interventi specifici sul piano educativo ed assistenziale ( es. bambini disabili o con disturbi del comportamento...)

### **D.2 –Inserimento risocializzante per soggetti disabili ed inserimento lavorativo per disabili e adulti in condizione di marginalità sociale**

Finalità del servizio è la promozione dell'inserimento e dell'integrazione di soggetti diversamente abili o a rischio di emarginazione, attraverso un percorso che favorisca lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale.

- L'inserimento risocializzante si configura come una possibile risposta volta al mantenimento in ambito sociale di persone con disabilità psicofisiche e si pone l'obiettivo di proporre un'attività occupazionale guidata e protetta a chi non è immediatamente in grado di sostenere i ritmi lavorativi di un contesto produttivo e lavorativo vero e proprio.
- L'inserimento lavorativo è invece rivolto a persone disabili o a soggetti adulti in condizione di marginalità sociale, per assicurare un collocamento mirato - preceduto da una approfondita valutazione della compatibilità tra le abilità della persona e le competenze richieste dalla mansione lavorativa – che possa eventualmente trasformarsi in un'assunzione.

Il servizio non prevede costi di partecipazione a carico dell'utenza.